



Al
Comandante della Capitaneria
di Porto di Ortona

OGGETTO: Istanza da parte della Fred Olsen Renewables Italy srl per il rilascio della concessione demaniale marittima di anni 40 (quaranta) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico offshore di tipo galleggiante da localizzarsi a largo della costa dell'Abruzzo nel Mar Adriatico.

Il Comune di Ortona ha appreso dalla Capitaneria di Porto di Ortona, con l'avviso del 17.01.2023, che la Fred Olsen Renewables Italy srl ha presentato istanza di Concessione Demaniale Marittima per la realizzazione e l'esercizio di una centrale elettrica fotovoltaica galleggiante, con sistema di accumulo, della potenza in DC di 103 MW, in una striscia di mare, a circa 2,5 km dalla costa nord di Ortona, larga circa 1000 m. e lunga circa 4600 m.

L'avviso, corredato da un accesso ai documenti progettuali allegati all'istanza, contiene l'esplicito invito, rivolto a "tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Ortona, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, le osservazioni/opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti in merito al rilascio della Concessione Demaniale Marittima come ivi descritta".

L'Amministrazione Comunale di Ortona, dunque, in quanto istituzionalmente "pubblico interessato", si fa carico di questa incombenza nella maniera che qui segue.

Prestando dovuta attenzione ai riferimenti normativi qui citati

d.lgs. 387/2003 art. 12 comma 1: Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

d.lgs. 387/2003 art. 12 comma 3: [omissis] Per gli impianti offshore, incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. [omissis]

d.lgs. 387/2003 art. 12 comma 4: L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto **in conformità al progetto approvato** e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Rileviamo che l'Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 (art. 12 commi 1, 3 e 4) è quella che la ditta proponente deve *in primis* ottenere e che i tempi procedurali fissati a tal fine dipendono da quelli della verifica di assoggettabilità sul "progetto preliminare". Ora, lo stesso Avviso della Capitaneria rivela che, al momento, le connesse istanze (di Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 e di Verifica di Assoggettabilità ex d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) non sono state ancora dalla società proponente sottomesse ad alcun procedimento.

Poiché l'Amministrazione Comunale di Ortona, in quanto tale, è *ex-lege* abilitata a esprimere il proprio motivato **parere** solo in procedura di Autorizzazione Unica, in questa sede di Concessione Demaniale Marittima essa presenta osservazioni, possibili da parte del pubblico interessato, che corrispondano sì a quanto è presente nella documentazione disponibile ma che non possono oggettivamente condurre, allo stato del progetto, a nessun complessivo giudizio di merito nè a posizioni **condizionatamente** favorevoli o **specificamente** contrarie.

Intanto diamo atto che il procedimento di Concessione Demaniale Marittima è avviato con l'istanza presentata al Capo del Compartimento Marittimo competente (art. 5 del regol. cod. navig.). Esso è codificato dal combinato disposto dal Codice della Navigazione (art. 36), dal Regolamento del Cod. della Nav. (art. da 5 a 40) e dalla legge n. 84/1994 (art. 18). Secondo l'art. 18 dello stesso Regolamento Cod. Navig., l'istanza di concessione, che deve presentare l'identico progetto dell'Autorizzazione Unica, ossia il **progetto definitivo**, deve essere pubblicata anche nell'albo pretorio del Comune e l'autorità competente vi avrà cura di raccogliere non solo le osservazioni del Pubblico Interessato ma anche i **pareri espressi** da (a) l'ufficio Genio Civile per le Opere Marittime, (b) l'agenzia del demanio, (c) il comando zona fari, (d) le autorità militari competenti, (e) il comando provinciale dei VV.FF., (f) il Capo del Circondario Marittimo; h) le amministrazioni diverse; valgono, nel caso, gli **stessi pareri espressi in Autorizzazione Unica**.

La documentazione deve contenere, oltre le relazioni di progetto, «il programma di attività, assistita da idonee garanzie anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici e della produttività del porto» e la «**documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi**». Spetta al Capo del Compartimento Marittimo chiudere la sua procedura con la bozza di atto di concessione, dopo nulla osta dei due ministeri MIT e MiSE concesso in sede di Autorizzazione Unica ad esame delle risultanze istruttorie: la bozza diviene atto entro 30 giorni dalla Conferenza di Servizi decisoria, ovvero dalla stessa Autorizzazione Unica, ma costituisce un atto negoziale a sé stante, successivo alla Conferenza di Servizi, che si risolve in un Contratto.

A tal proposito osserviamo che:

(1) non è stato depositato alcuna istanza di Autorizzazione Unica corredata da alcun progetto definitivo;

(2) non è stata depositata alcuna “documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo a carattere continuativo ed integrato, per conto proprio e di terzi”.

Osservando poi le caratteristiche dichiarate del progetto, notiamo che:

- l'ingombro netto in pianta della piattaforma fissa per il sistema di accumulo è, **in previsione**, di 2500 mq; quello delle piattaforme galleggianti per i moduli solari è di 1 600 000 mq; quello per le piattaforme per i gruppi di conversione (non si sa se fisse o galleggianti) è di 16 000 mq; quello della piattaforma fissa per la trasformazione MT/AT è, presumibilmente, meno di 10 000 mq; l'ingombro totale netto in pianta delle installazioni a mare è dunque meno di 1 630 000 mq; tuttavia, la concessione è chiesta per 4 583 765 mq, **senza giustificare un tale ingombro lordo quasi triplo di quello netto**;

- il sistema flottante, altrimenti indicato come sistema di sostegno è presentato in configurazione a pianta rettangolare con 40 piattaforme; tuttavia la definizione del sistema di sostegno e dunque delle dimensioni e dei materiali non è chiara, poiché sono riportate diverse e contrastanti tra di loro ipotesi.

- dall'elaborato 01 apprendiamo che non c'è ancora una caratterizzazione batimetrica del sito (3.2), e che non è stato ancora scelto, fra i due diversi disponibili, il “set” di dati sul moto ondoso da assumere in progetto; apprendiamo inoltre che sono considerati del tutto non ostativi tutti i vincoli territoriali, pur essendo le opere a terra realizzate in aree già date in concessione mineraria (3.5.2), percorse dal fuoco (3.7.4), a rischio di alluvioni (3.7.2) e con vincolo idrogeologico (3.7.3); apprendiamo infine che, pur in presenza di fonti di rumore di livello intollerabile (~90 db), appena ai margini dell'impianto, secondo quanto dichiarato dalla società, non se ne accorgerebbe già nessuno né a terra né sott'acqua.

- dall'elaborato 02 apprendiamo che, ai fini della tutela antisismica, non si dispone di *data base* sufficiente e che, dunque, occorre ancora studiare integralmente e valutare la “pericolosità sismica di sito” (5.4.3);

- dall'elaborato 03 apprendiamo che il sistema di accumulo non è stato definito poiché ciò dipenderebbe ancora dai risultati di una ricerca commerciale, pertanto, resta in aria anche il progetto delle connesse piattaforme fisse, come si chiarirà; apprendiamo inoltre che, pur essendo i cavi elettrici interrati per un metro nel fondo marino non è stato ancora scelto, tra i quattro “accessibili”, il sistema di posa;

- dall'elaborato 5.1 apprendiamo che la Capitaneria di Porto di Ortona dovrà impegnarsi a garantire alla ditta una disponibilità di un'area di banchina di riva di 20000 mq, possibilmente a fianco dello stabilimento WTS e già ad essa affidata;

Venendo ad osservazioni di altra natura, ma ugualmente pertinenti, notiamo che:

- La Fred Olsen Renewables' appare una compagnia anglo-scandinava interamente posseduta dalla Bonheur ASA, la quale è quotata alla borsa di Oslo. La Fred Olsen Renewables'Italy, titolare dell'istanza *de qua*, è la società a responsabilità limitata (a capitale minimo) con cui sono condotte le attività in Italia: essa denuncia un carico di soli quattro dipendenti e non rivela alcuna esperienza

nazionale nel campo delle centrali di energia rinnovabile, meno che mai nelle fotovoltaiche. La società madre, pur dichiarandosi titolare di 12 “wind farms” sia a terra che in mare – nessuna galleggiante – che possono erogare, nell’insieme, fino a 4 GW di potenza apparente, non mostra tuttavia di possedere alcuna esperienza o competenza in fotovoltaico e in impianti marini galleggianti.

- L’Impresa proponente non fornisce indizi di essere in grado di eseguire in proprio alcuna parte del progetto né di provvedere alla fornitura propria di alcun componente: non indica tuttavia a quale sistema di appalti e subappalti intenda far ricorso né a quali risorse tecniche, tecnologiche e di *know how* pensa di attingere;

- Ugualmente, l’Impresa medesima non fornisce indizi di essere in grado di condurre in proprio, né in parte né *in toto*, la progettazione della centrale a mare; e non appare strutturalmente in grado nemmeno di soppesare la validità e la funzionalità della progettazione terza rispetto ai suoi stessi scopi imprenditoriali;

- In calce ai documenti è indicato uno studio di progettazione campano-pugliese in attività dal 2009, che, pur dichiaratamente esperto in “energie alternative e rinnovabili”, appare del tutto digiuno di opere marittime e di strutture galleggianti; anche in questo caso non è dato sapere a quali fonti saranno attinte le risorse tecniche, tecnologiche e di know-how non solo per condurre la progettazione ma anche per valutarne l’attendibile validità;

- Il “quadro economico”, compendiato nell’elaborato 6.1, è una lista sommaria delle spese, previste per la realizzazione del progetto fino al collaudo: mancano dunque, a prima vista, sia le spese per l’avvio dell’esercizio sia quelle per l’esercizio a regime sia quelle per lo smobilizzo a fine concessione; manca pure una stima del canone di concessione e delle imposte “patrimoniali”; non sono inoltre enucleate le spese per la sicurezza in fase di indagini *in situ*; non si capisce se ci sono e dove sono gli oneri finanziari. Non è possibile, infine, estrarre dal quadro un’ipotesi sull’impiego di manodopera nel tempo.

Il “totale investimento” così fatto (al netto dell’IVA) ammonta a € 187 563 785 , 73, di cui € 1 589 337, 28 per imprevisti .

Ciascuno degli otto addendi è dato con la precisione del centesimo di Euro, che è un livello, a fronte dello stato della progettazione, del tutto inattendibile, non necessario e incredibilmente pretenzioso.

Non ci sono ipotesi che permettano di stimare, in alcun modo, i ricavi : perciò, da questo quadro, non può evincersi alcunché sulla sostenibilità economica del progetto.

- sebbene, in linea di semplice congettura, scontare un ammortamento annuo, al lordo di interessi passivi, dell’ordine dei milioni di Euro non sia da ritenere meta irraggiungibile, l’esperienza anche locale di centrali elettriche di potenza comparabile consiglia di valutare molto più accuratamente, fino a certezze ferme il rischio di fare passi più lunghi delle gambe; il territorio, anche limitandolo al solo Comune di Ortona, ha già qualche esempio di intraprese divenute claudicanti quando il danno ambientale e sociale era già fatto e irreversibile.

Inoltre e non meno importanti ci sono anche aspetti di carattere più generale che rimandano alla stessa caratteristica del nostro territorio e della sua vocazione e che legittimamente inducono a dubbi e perplessità in merito all’istanza presentata sia per la esiguità che per gli aspetti contraddittori delle informazioni al momento a disposizione. A tal fine si preme rilevare che l’area proposta nell’istanza è un’area utilizzata sia per la pesca delle vongole, come si evince dalla Deliberazione della Giunta Regionale 05,12,2014 n.807 “Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei gasteropodi

marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg.(CE) n.854 del 29.04.2004”, quali zone di produzione e raccolta, sia per la piccola pesca.

Altro comparto importante per il territorio è quello turistico che proprio in quell’area ha visto negli anni una grande espansione con un costante afflusso in termini di presenze e di visitatori, la vicinanza alla costa a soli 2,5 km e le dimensioni richieste sembrano costituire, alla luce delle informazioni a disposizione, un notevole impatto paesaggistico soprattutto per la tipologia di impianto disegnato attraverso gli elaborati grafici ma anche per il rilevante inquinamento acustico prodotto e dichiarato dalla stessa azienda proponente.

Al di là delle suesposte osservazioni, presentate in questa consultazione pubblica a seguito di avviso della Capitaneria di Porto di Ortona, l’Amministrazione Comunale rivendica e si riserva di esprimere *ex-lege* il suo proprio **motivato parere** in sede di procedimento di Autorizzazione Unica, allorquando in tale procedimento le sarà data doverosa occasione.

Cordiali saluti.



IL SINDACO

Leo Castiglione